




COMPETENZE: OCCORRONO NUOVI MODI E METODI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETÀ

Le competenze di base sono e restano essenziali, ma non bastano ed è sempre più necessario “imparare a imparare”, che vuol dire acquisire un metodo che consenta di potersi auto-aggiornare per partecipare sempre più efficacemente alla riqualificazione professionale che sarà sempre più indispensabile e diffusa, di fronte al tasso di cambiamento accelerato per effetto dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

In una società moderna evoluta, consapevole delle notevoli potenzialità che forniscono scienza e tecnologia, non si vedono ragioni che impediscano l'applicazione del principio del legittimo affidamento alla formazione professionale, dando valore all'“apprendimento permanente”.

Il tempo che viviamo e, dalle proiezioni della ricerca ancora di più quello a venire, impone che il paradigma a qualsiasi livello “competenze a prescindere solo per appartenenza” non possa reggere l'urto Comunitario che privilegia formazione e concorrenza a tutela del cittadino.

Occorre dire basta a quella incapacità di interpretare l'evoluzione del tempo attraverso le leggi che affligge il nostro paese e influisce negativamente sui professionisti, in particolare sui geometri sottoposti a continui giudizi che, quasi mai, vertono sul contenuto dell'operato, ma sempre, o quasi, sono incentrati sulla possibilità di operare.



PIÙ CHE IL TITOLO POTRÀ LA FORMAZIONE

La parafrasi di un famoso verso dell'Inferno dantesco vuole esprimere il dissenso alla conservazione di una posizione di privilegio fondata sul titolo, se non esiste una formazione specifica attraverso la pratica. Le competenze di base sono e restano essenziali, ma non bastano ed è sempre più necessario “imparare a imparare”. In una società moderna evoluta, consapevole delle notevoli potenzialità che forniscono scienza e tecnologia, non c'è ragione di impedire l'applicazione del principio del legittimo affidamento alla formazione professionale, dando valore all'apprendimento permanente. Una rivendicazione di noi geometri che trova fondamento anche nei provvedimenti della Comunità Europea, laddove affermano che la “competenza” è la summa tra istruzione generale, formazione professionale e apprendimento informale nel corso della vita.

VITTORIO MEDDI

PREMESSA

In un articolo di “*Limes*”, rivista italiana di geopolitica, colpisce il preambolo che sintetizza, con dati matematici, i disagi e le contraddizioni del nostro paese: “*Nelle classifiche mondiali, il nostro paese è al 21° posto per democrazia, al 50° posto per felicità, ultimo per governabilità*”.

Tra gli indici che concorrono alla composizione di questo scenario desolante, un posto di rilievo è rappresentato dalla “incapacità di interpretare l'evoluzione del tempo attraverso le leggi”. In sostanza l'eccessivo patrimonio di norme cresciuto costantemente, in gran parte obsoleto e

insignificante, fotografa questa incapacità e favorisce la percezione di una diffusa incertezza delle regole, elemento decisamente sfavorevole per la realizzazione di una buona convivenza e il raggiungimento di risultati positivi in una società moderna e caratterizzata da un forte dinamismo evolutivo.

Quasi in perfetto sincronismo con l'evoluzione tecnologica e scientifica si registra l'aumento della produzione normativa caratterizzata da un metodo tematico disomogeneo, con la modifica parziale di testi vigenti. Questo atteggiamento rivela chiaramente un'incapacità

a governare i progetti evolutivi in atto, che porta a subirli sistematicamente.

Le statistiche ci dicono che questo stato di confusione e di incertezza viene letto negativamente e che rappresenta una delle cause della perdita di attrattività all'investimento di capitali stranieri, nonostante le riconosciute potenzialità del nostro paese che vanta il quarto fatturato in Europa nel settore *hi-tech* ed il settimo posto nell'export della produzione *manifatturiera*. Una evidente dicotomia frutto della sovrapposizione di provvedimenti anacronistici, contraddittori e,



non di rado, inconcludenti. Una patologia nota a tutti, costantemente argomento al centro dei dibattiti politici e non.

Chi può dimenticare la sceneggiata del “falò delle leggi inutili” messa in scena dall'onorevole Calderoli, allora Ministro della semplificazione, con l'annuncio del taglio di migliaia di leggi, diventato nei fatti una effimera “fiammata”. Un fuoco di breve durata, come conferma Normattiva che ha reso accessibile la normativa dal 1932 ad oggi e che informa che le leggi vigenti in Italia sarebbero 75mila un numero che, considerando le leggi Regionali, Comunali e i regolamenti di Enti e Autorità, arriva a circa 150mila. Una quantità di leggi che disorienta e diventa impressionante se raffrontato alle circa 7mila della Francia, alle 5.500 della Germania e alle poco più di 3mila della Gran Bretagna.

A quali conclusioni porta questo breve antefatto? **Che siamo un paese conservatore.**

Non c'è dubbio che lo scenario descritto connota chiaramente il nostro come un paese a cultura “conservatrice” nel senso vero del termine, che tende prevalentemente a “mantenersi uguale e a non cambiare”, con scelte che hanno contribuito ad indebolire l'identità dell'Italia come “culla del diritto” e patria dei più grandi giuristi del passato. All'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 a Ro-

ma, l'allora Ministro della Giustizia ha affermato *“il nostro paese deve recuperare il ruolo di culla del diritto che ad esso è stato riconosciuto per secoli”*.

L'alluvione legislativa si riverbera su tutti, rende difficile al cittadino conoscere e comprendere le norme, e ne frena così le iniziative. Analogamente, il magma di rinvii e di abrogazioni reiterate coinvolge le categorie delle professioni sulle quali peraltro si calano i provvedimenti Comunitari sulla libera circolazione dei professionisti.

Naturalmente le categorie più deboli sono quelle che risentono maggiormente dello stato di caos normativo; in questo purgatorio dantesco, calvario di ambizioni e disincanti, di affetti e di solitudini, di programmi e di fallimenti, di fiducie e di smentite, si colloca la nostra categoria di geometri e geometri laureati, sottoposti a continui giudizi che quasi mai vertono sul contenuto dell'operato, ma sempre, o quasi, sono incentrati sulla possibilità di operare. Altro che malessere per il *“cittadino-geometra”* costretto a districarsi in una selva di provvedimenti legislativi che coprono un arco temporale di circa un secolo costantemente in evoluzione. Dall'anno 1929, con il regolamento n. 274, fino ad oggi alle soglie del primo ventennio del terzo millennio siamo ancora in viaggio e la meta appare lontana.

LUCI E OMBRE DELLA NORMATIVA

Come detto in premessa, permane una situazione di grande incertezza che non rende giustizia al geometra, nonostante le leggi che si sono succedute dal 1929, nonostante il ruolo “civile” per l'attività che pubblicamente questo professionista svolge in seno alla società, nonostante sia sempre più spesso chiamato a surrogare le funzioni un tempo svolte da organi dello Stato, nonostante i principi costituzionali volti alla tutela del cittadino, come il legittimo affidamento o i diritti quesiti, nonostante, infine, la mancanza di ragioni oggettive che possano giustificare un trattamento disallineato al rispetto delle *“regole”* oggi vigenti.

Dai Tribunali, sedi di massima espressione di garanzia della giustizia e di tutela del cittadino, sulla base di norme preventivamente approvate si ascoltano vicende che hanno contorni *“surreali”* dove la storia viene cancellata e le leggi vigenti e i principi costituzionali disattesi. Si riportano in vita provvedimenti emanati e abrogati già nel secolo scorso, come nel caso del RD n. 2229 del 16 novembre 1939 abrogato con il combinato disposto della legge 1086 del 1971 articoli 21 e 22 e decreto ministeriale lavori pubblici 30 maggio 1972. Stessa sorte subita dal Regolamento n. 274 del 1929 per un'am-



pia parte, *dovuta alla mancata applicazione dell'articolo 15 del Codice delle Preleggi laddove stabilisce "le leggi sono abrogate...omissis...o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola la materia già regolata dalla legge precedente"*. A distanza di 32 anni dal RD 2229/1939 (*Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato*) è stata emanata la legge 1086 del 5 novembre 1971 "*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*". Avendo maturato una maggiore esperienza sul materiale, all'epoca del Regio Decreto ancora in fase sperimentale, il legislatore surroga la prima disciplina sul conglomerato cementizio con una nuova che, come vedremo, si espliciterà attraverso due provvedimenti (legge e successivo DM LL.PP). Della legge, oltre il dispositivo di abrogazione del RD precedente, si sottolinea l'articolo 2 con il quale viene disciplinata la *Progettazione, direzione ed esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato normale, conglomerato cementizio armato precompresso ed a struttura metallica*, nel quale a differenza del RD 2229/1939, oltre all'ingegnere e all'architetto, vengono inseriti il geometra ed il perito industriale edile.

Appare evidente che il legislatore inserendo il geometra, sia pure con la clausola nei limiti delle rispettive competenze, tra coloro che possono redigere il progetto e dirigere l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato normale, conglomerato cementizio armato precompresso e a struttura metallica, ha determinato una condizione di incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti; di conseguenza attivando l'articolo 15 del Codice delle Preleggi scaturisce "*ex tunc*" l'abrogazione della parte di norma precedente incompatibile.

Una tesi ribadita dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 (successivamente acquisita nel DPR 380 del 6 giugno 2001) "*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*".

La legge disciplina gli edifici così costruiti:

- a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
- b) struttura a pannelli portanti;
- c) struttura in muratura;
- d) struttura in legname.

Questi i punti rilevanti della legge: Articolo 17 comma 2 - *Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze,*

nonché dal direttore dei lavori.

Articolo 18 comma 5 - *I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.*

Nel paese riconosciuto come "culla del diritto" non sono giustificate incertezze interpretative e, soprattutto, appare intollerabile che provvedimenti abrogati, espressamente o indirettamente, siano richiamati a sostegno di sentenze pronunciate da Tribunali. Messaggi di questo tipo non fanno che alimentare il disagio e depauperare la percezione di democrazia, concause che incidono in maniera negativa sul livello di "benessere" della collettività.

Vi è di più, le valutazioni odierne e del recente passato non tengono conto dell'importanza, oggi anche maggiore del titolo, assunta dalla "formazione" disciplinata da norme coerenti con le sollecitazioni Comunitarie che mirano al superamento della tradizionale visione dogmatica del titolo, dando rilievo a due principi:

- *tutela della concorrenza;*
- *libera circolazione dei lavoratori.*

Un processo che più che in altri centri dello Stato permea i muri delle università, come si evince dal saluto alle matricole all'Università degli studi di Firenze del professore ordinario



Franca Maria Alacevich dal titolo *La formazione universitaria: un metodo per imparare a imparare*.

La qualità della formazione universitaria deve, secondo la docente, permettere di acquisire un metodo che consenta di potersi auto-aggiornare per partecipare sempre più efficacemente alla riqualificazione professionale che sarà sempre più indispensabile e diffusa, di fronte al tasso di cambiamento accelerato per effetto dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. Nuove applicazioni informatiche, la trasformazione delle comunicazioni su scala globale, afferma la titolare del *Dipartimento di scienze politiche e sociali – SPS/09 – sociologia dei processi economici e del lavoro*, consentono di acquisire informazioni e conoscenze potenzialmente senza limiti e di avvalersene nello sviluppo di progetti in qualsiasi parte del mondo. A supporto della tesi porta l'esempio di un ingegnere elettronico premiato nel 2016 come Top Italian Women Scientists nelle scienze Biomediche. Teoricamente non c'è nesso tra un ingegnere elettronico e le scienze Biomediche, ma l'impegno e la disponibilità di software specializzati hanno abbattuto le barriere che separano le due materie. Le competenze di base sono e restano essenziali ma non bastano ed è sempre più neces-

sario *imparare a imparare*.

Eloquente e più che mai attuale, il richiamo alla citazione dello storico Gaetano Salvemini del 1908 sulla buona formazione culturale:

“consiste non tanto nel numero delle nozioni e nella massa dei materiali grezzi che in un dato momento ci troviamo ad avere immagazzinato nella memoria, quanto in quella raffinata educazione dello spirito, reso agile ad ogni lavoro, ricco di molteplici e sempre deste curiosità, in quella capacità di imparar cose nuove, che abbiamo acquistata studiando le antiche; consiste nell'abitudine dello sforzo tenace e penoso; nel bisogno delle idee logiche e chiare; nella forza e nel coraggio di pensare con la nostra testa e di essere noi stessi; nella attitudine – insomma – di comportarci, innanzi a qualunque nuovo problema di pensiero o d'azione, come uomini ignoranti, bensì, e bisognosi di rinnovare e rettificare continuamente le nostre conoscenze, ma capaci di rettamente volere, rapidamente deciderci, energicamente operare”.

FORMAZIONE: L'INFLUENZA DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

Nell'ultima Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE vanno richiamati i seguenti punti.

- (13) *in particolare tenere conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale o dell'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.*
- (15) *Lo sviluppo professionale continuo dovrebbe contemplare gli sviluppi tecnici, scientifici, normativi ed etici e incoraggiare i professionisti a partecipare all'apprendimento permanente relativo alla loro professione*
- Modifica articolo 3 aggiunta lettera l) *“apprendimento permanente”*: *l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l'etica professionale.*
- Articolo 4 bis *Tessera professionale europea.*

A tale proposito si ricorda che la Commissione di studio e di indirizzo sul futuro della formazione in Italia, istituita con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel suo rapporto del 2009 forniva la seguente interpretazione: *“il patrimonio di saperi esperti acquisiti dal lavoro pone le con-*



dizioni per l'effettiva crescita di tutti i soggetti con le loro ambizioni professionali e di vita".

Tutte ragioni che confermano come il percorso della formazione continua non si esaurisca con un provvedimento, anche importante come il DPR 7 agosto 2012 n. 137, ma che rappresenti un punto intermedio nel percorso verso il raggiungimento dell'obiettivo finale che è la *formazione abilitante*, nell'ambito della visione Comunitaria e nell'oggettività della competenza costituita dal *complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita*.

La consapevolezza raggiunta dalla Comunità Europea, che si evidenzia negli atti della stessa, ancora non trova azioni corrispondenti ed efficaci nel nostro paese, come dimostra il comportamento di importanti organi dello Stato che restano "abbarbicati" a provvedimenti anacronistici dei primi anni del secolo scorso. Uno di questi è senza dubbio il Regolamento n. 274 del 1929 sulla professione del geometra, da sempre privilegiato rispetto a valori riconosciuti e condivisi da legislazione e giustizia di livello Comunitario, dalle nostre leggi e, soprattutto, dalla Costituzione e dal Codice Civile: *legittimo affidamento, diritti quesiti, buona fede*.

In questo caso l'impulso Co-

munitario sul legittimo affidamento, considerato un principio della certezza del diritto, è stato risolutivo nella evoluzione del nostro principio di buona fede riconosciuto dal Codice Civile agli articoli: 1153 (acquisto beni mobili anche da chi non è proprietario), 1337 (sulle trattative precontrattuali), 534 (che fa salvi i diritti acquistati da terzi). Il concetto raggiunge stabilità con la modifica apportata dalla legge 124 del 2015 alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo) articolo 21-nonies comma 1: *Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo*.

Buona fede e trasparenza comportamentale, ragionevole de-

correnza del tempo (max diciotto mesi), bonificano anche i provvedimenti illegittimi in legittimi.

IL GEOMETRA E L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

In una società moderna, evoluta, consapevole delle notevoli potenzialità che forniscono scienza e tecnologia, non si vedono ragioni, se non di interesse corporativo, che impediscano l'applicazione del principio del legittimo affidamento alla formazione professionale, dando valore all'"*apprendimento permanente*".

La direzione giusta è quella indicata da Luigi Einaudi in una sua celebre "*predica inutile*": "*La fonte dell'idoneità scientifica, tecnica, teorica o pratica, umanistica o professionale, non è il sovrano o il popolo o il rettore o il preside o una qualsiasi specie o autorità pubblica; non è la pergamena ufficiale dichiarativa del possesso del diploma. La fonte della scienza è la scienza*".

Sarei uno sciocco "privo di senso" a mettere in dubbio che un "laureato" abbia conoscenze superiori a quelle di un "diplomato". Con altrettanta convinzione penso che sarebbe uno sciocco chi pensa che un "laureato", solo per avere conseguito il titolo e acquisito informazioni, diventi automaticamente "competente", considerato che per definizione sintetica la com-



petenza è “sapere ed esperienza specifici”.

Un geometra che, nel suo percorso professionale, ha avuto esclusivamente esperienza specifica nel settore della topografia raggiungendo “performance” di grande livello, non potrà affermare la competenza in altri settori come l’edilizia o lavori pubblici e viceversa. Allo stesso modo un architetto che, nel corso della professione, si è distinto concentrando il suo studio esclusivamente nella pianificazione territoriale, non avrà competenza negli altri settori come architettura, paesaggistica o conservazione dei beni architettonici.

L’albo degli ingegneri è diviso in sezioni e questi in settori: Aa - Civile e ambientale; Ab - Industriale; Ac - Informatica. La distinzione alla base è la conferma plastica del criterio che la competenza specifica è determinata dalla formazione professionale.

Nessuno vuole negare la maggiore predisposizione, in virtù delle maggiori conoscenze acquisite nel corso degli studi, di un laureato rispetto ad un diplomato ad accrescere competenza attraverso la pratica in altri settori. Resta il fatto che il valore del titolo è rilevante, ma non sufficiente a dimostrare di possedere competenza in un determinato settore se è assente nella pratica la formazione specifica. Un esempio per tut-

ti: è vero o falso che fino a qualche tempo addietro, per i professionisti laureati, il segmento catastale era considerato come una vetta da scalare, non certo per la mancanza di conoscenze di base ma esclusivamente per assenza di formazione e di pratica sul campo?

Il tempo che viviamo e, dalle proiezioni della ricerca ancora di più quello a venire, impone che il paradigma a qualsiasi livello “competenze a prescindere solo per appartenenza” non possa reggere l’urto Comunitario che privilegia formazione e concorrenza a tutela del cittadino.

Uno studio, realizzato dall’Istituto di ricerca “FastFuture” per conto del governo britannico, ha individuato 20 nuove professioni che nasceranno o si svilupperanno entro il 2030, a dimostrazione che il lavoro professionale è entrato in un “vortice” sostenuto dall’evoluzione al quale è possibile resistere solo con la “formazione”, percorso determinante per raggiungere la “competenza”.

A circa un secolo di distanza dalla sua entrata in vigore, come può essere ancora possibile misurare le competenze del geometra con riferimento al Regolamento 274/1929? Ignorando la terza rivoluzione industriale, l’era dell’informatica e dell’elettronica, l’esplosione della aeronautica spaziale e dell’automobile, insomma l’ec-

cezionale e rapida crescita culturale dell’uomo. Come legare il valore di un professionista ad un elenco di competenze formulato per rispondere ad esigenze sorpassate, senza tener conto della crescita culturale della società che ha indotto il geometra, per sopravvivenza, al continuo aggiornamento attraverso la formazione?

Il percorso di aggiornamento è visibile, anche fisicamente, sul territorio:

-Topografia – geodesia - Dal doppio decametro ai sistemi UAV (droni) passando attraverso tacheometro e stadia, teodolite e GPS. Dalle risoluzioni manuali all’impiego di software di elevata specializzazione;

-Dalle funzioni puramente contabili ed amministrative di piccole e medie aziende agrarie al geometra fiscalista del 2000;

-Edilizia - Dalle costruzioni in ambiente rurale per abitazione dei contadini, alle piccole costruzioni civili in contesto urbano a strutture in muratura, in c.a., in legno o acciaio;

-Giustizia - Dalle funzioni peritali e arbitrali alla mediazione e camere arbitrali dei geometri;

-Enti pubblici – Da perito a dirigente responsabile area tecnica nei Comuni fino a 10.000 abitanti, per competenze tecnico-professionali plurispecialistiche.

Senza dimenticare le altre tematiche sviluppate e discipli-



nate negli ultimi decenni che hanno visto anche i geometri protagonisti: della tutela e riqualificazione energetica, della tutela ambientale e paesaggistica, della sicurezza nei luoghi di lavoro, degli impianti tecnologici e domotica.

CONCLUSIONI

Sul tema è assai utile, parlando di competenza, la seguente definizione del problema della stabilità: *“Nessuna competenza può essere considerata adeguata per farci attraversare il mondo attuale in continuo cambiamento, poiché nessuna competenza attuale avrà domani lo stesso valore che possiede oggi. Le competenze, che si vorrebbero stabili e permanenti, diventano presto obsolete all'interno di un modo in continua trasformazione.*

Inoltre le “performance” di ogni essere umano sono soggette a decadenza dovuta all'obsolescenza dei saperi, alla perdita di funzioni cerebrali dovuta all'invecchiamento, alle difficoltà di trasferire in maniera approfondita i propri saperi in contesti differenti. La valutazione delle competenze deve sempre tener conto della dimensione temporale e della deriva entropica che costantemente grava sulle acquisizioni passate”. (Giuseppe

Cinquepalmi, Università degli studi di Foggia).

Una definizione che si contrappone alla visione “feudale” degli intellettuali rappresentanti di categorie professionali che sostengono, senza se e senza ma, *“posizioni di superiorità”* evocando normative disciplinate ad inizio del secolo scorso in condizioni superate e completamente diverse rispetto all'attuale.

Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, i fatti dicono che il glorioso Regolamento 274/1929, al quale va la nostra riconoscenza per il ruolo fondamentale di affermazione della nostra categoria, a distanza di 88 anni ha il solo valore di un cimelio.

Laddove dovessero ancora emergere dubbi, basta ricordare che gli ingegneri nel confronto con i dottori informatici sono ricorsi al principio dei “diritti quesiti” per dimostrare la loro competenza nella materia dell'informatica, per convenire che sussistono le condizioni oggettive a favore dei geometri per rivendicare il medesimo principio dei “diritti quesiti” nei settori di attività nei quali, attraverso la formazione, abbiano dimostrato “competenza”. Una rivendicazione che trova fondamento anche nei provvedimenti della Comunità Europea, laddove af-

fermano che la “competenza” è la summa tra istruzione generale, formazione professionale e apprendimento informale nel corso della vita. Criterio diffusamente condiviso dall'università, indirettamente recepito nel codice del procedimento amministrativo della legge 241/1990. Illustri studiosi come Salvemini e Einaudi, precursori di questa interpretazione sin dal secolo scorso, oggi commenterebbero: finalmente!

Noi, modesti utenti di questo tempo, diciamo “meglio tardi che mai”, pronti a combattere quella cultura conservatrice che, non si capisce se per scelta o per interesse, è presente in larghi strati della nostra società, e che riporta alla mente il detto *“mala tempora currunt”*.

Un pensiero perdente da sostituire con l'augurio che, in tempi brevi, la nostra società cresca e dimostri con molta serenità che l'interesse comune vale molto di più di quello del singolo. Ma per realizzare questa speranza, ripetiamo con Winston Churchill *“L'era dei rinvii, delle mezze misure, degli espedienti ingannevolmente consolatori, dei ritardi è da considerarsi chiusa. Ora inizia il periodo delle azioni che producono delle conseguenze”*, e noi siamo pronti ad agire!